



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 27/16

Lussemburgo, 10 marzo 2016

Sentenze nelle cause C-247/14 P HeidelbergCement / Commissione, C-248/14 P Schwenk Zement / Commissione, C-267/14 P Buzzi Unicem / Commissione e C-268/14 P Italmobiliare / Commissione

Stampa e Informazione

La Corte di giustizia annulla le decisioni della Commissione relative alle richieste di informazioni inviate ai produttori di cemento

Le decisioni della Commissione non sono sufficientemente motivate

Nei mesi di novembre 2008 e di settembre 2009 la Commissione ha effettuato una serie di accertamenti nei locali di varie società operanti nel settore del cemento.

Il 6 dicembre 2010 la Commissione ha avviato, nei confronti di molte di tali imprese, un procedimento relativo a presunte infrazioni. Tali infrazioni consistevano, secondo la Commissione, in «restrizioni dei flussi commerciali nello Spazio economico europeo (SEE) includendo restrizioni delle importazioni verso il SEE provenienti da Paesi esterni al SEE, ripartizione del mercato, coordinamento dei prezzi e connesse pratiche anticompetitive nel mercato del cemento e dei prodotti ad esso correlati». Con decisioni del 30 marzo 2011¹, la Commissione ha chiesto alle imprese interessate di rispondere a un questionario vertente sui sospetti di infrazione.

Varie società, in particolare le società tedesche HeidelbergCement e Schwenk Zement nonché le società italiane Buzzi Unicem e Italmobiliare, hanno proposto ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Esse contestavano, in particolare, alla Commissione di non aver sufficientemente descritto le presunte infrazioni e di aver loro imposto un carico di lavoro sproporzionato in considerazione del volume delle informazioni richieste e del formato di risposta particolarmente vincolante che era stato loro imposto. Con sentenze del 14 marzo 2014², il Tribunale ha confermato, essenzialmente, la legittimità delle richieste di informazioni inviate dalla Commissione ai produttori di cemento.

Le società hanno quindi adito la Corte di giustizia al fine di ottenere l'annullamento delle sentenze del Tribunale e delle decisioni della Commissione.

Con le sentenze odierne, **la Corte constata che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che le decisioni della Commissione fossero sufficientemente motivate.**

Secondo il diritto dell'Unione, la motivazione degli atti delle istituzioni dell'Unione deve essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'autore, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze della fattispecie e alla luce non solo del tenore letterale dell'atto, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

¹ Decisioni C (2011) 2356 definitivo, C (2011) 2361 definitivo, C (2011) 2364 definitivo e C (2011) 2367 definitivo della Commissione, del 30 marzo 2011, relative ad un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso COMP/39520 – Cemento e prodotti collegati).

² Sentenze del Tribunale nelle cause *Cemex e a./Commissione* ([T-292/11](#)), *Holcim (Deutschland) e Holcim/Commissione* ([T-293/11](#)), *Cementos Portland Valderrivas/Commissione* ([T-296/11](#)), *Buzzi Unicem/Commissione* ([T-297/11](#)), *HeidelbergCement/Commissione* ([T-302/11](#)), *Italmobiliare/Commissione* ([T-305/11](#)) e *Schwenk Zement/Commissione* ([T-306/11](#)). V. anche il [comunicato stampa n. 35/14](#).

Relativamente, in particolare, alla motivazione di una decisione di richiesta di informazioni, la Commissione deve indicare la base giuridica e lo scopo della domanda. Essa deve altresì precisare le informazioni richieste e stabilire il termine entro il quale le stesse devono essere fornite. Tale obbligo di specifica motivazione costituisce un'esigenza fondamentale non solo per far emergere la giustificazione della richiesta di informazioni, ma anche per consentire alle imprese interessate di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, salvaguardando al contempo i loro diritti della difesa.

La Corte rileva che le domande inviate dalla Commissione alle imprese sono estremamente numerose e coprono tipologie di informazioni molto diverse tra loro. Tuttavia, le decisioni della Commissione non lasciano emergere, in modo chiaro e inequivocabile, i sospetti d'infrazione che ne giustificano l'adozione e non consentono di stabilire se le informazioni siano necessarie ai fini dell'indagine. Infatti, la motivazione è eccessivamente succinta, vaga e generica, alla luce, in particolare, dell'ampiezza considerevole delle domande poste.

Inoltre, la Corte ritiene che il contesto nel quale le decisioni si inseriscono non consenta di ovviare all'insufficienza della motivazione.

Infine, la Corte rileva che una richiesta d'informazioni costituisce, al pari di una decisione di accertamento, una misura d'indagine che è generalmente utilizzata nella fase istruttoria del procedimento. La Corte ha già ritenuto, per quanto riguarda decisioni di accertamento, che non era indispensabile delimitare con precisione il mercato di cui trattasi, fornire un'esatta qualificazione giuridica delle presunte infrazioni o indicare il periodo durante il quale le infrazioni sarebbero state commesse, poiché gli accertamenti avvengono all'inizio dell'indagine, in un periodo nel quale la Commissione non dispone ancora d'informazioni precise.

Tuttavia, una motivazione eccessivamente succinta, vaga e generica non può giustificare richieste d'informazioni che siano intervenute, come nelle presenti cause, vari mesi dopo l'avvio del procedimento e più di due anni dopo i primi accertamenti, quando la Commissione aveva già inviato numerose richieste di informazioni alle imprese sospettate di aver partecipato all'infrazione considerata. La Corte constata che le decisioni sono state adottate in una data in cui la Commissione disponeva già di informazioni che le avrebbero consentito di esporre con maggiore precisione i sospetti di infrazione che gravavano sulle imprese considerate.

Di conseguenza, **la Corte giunge alla conclusione che le decisioni della Commissione non sono sufficientemente motivate sul piano giuridico e decide di annullare le sentenze del Tribunale nonché le decisioni della Commissione.**

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-247/14 P](#), [C-248/14 P](#), [C-267/14 P](#), [C-268/14 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575